

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 251 DEL 29.10.2014

OGGETTO:

FEI – Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007/2013 – Programma annuale 2013. Azione 1. Progetto CIVIS IV Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri. Approvazione schema di convenzione.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

CONSIDERATO che con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è stato istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

CONSIDERATO che con decreto del 24 aprile 2008 e successivo decreto dell' 8 luglio 2014, il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione che, ai sensi dell'art. 7 della Decisione del Consiglio d'Europa (2008/457/CE).

RICHIAMATO che la Regione del Veneto – Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di capofila, ha presentato all'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, insediata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – la domanda di ammissione al finanziamento del progetto CIVIS IV Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, nell'ambito del FEI – Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 2007/2013 – annualità 2013/. Azione 1 Reg/2013.

RICHIAMATO che a seguito della Decisione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma annuale 2013, nonché delle proposte di graduatoria trasmessi dalla Commissione di valutazione in data 26 marzo 2014, l'Autorità Responsabile del FEI - Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007/2013, con proprio Decreto protocollo n. 4727 del 24 luglio 2014 ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali regionali, fra le quali risulta finanziato il progetto CIVIS IV - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, per un ammontare complessivo di € 1.506.539,25 di cui il 50%, pari a € 753.269,62, a carico del FEI - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi e il restante 50%, a carico del contributo pubblico nazionale, senza alcun onere finanziario a carico del beneficiario e/o dei partner di progetto.

EVIDENZIATO che concorrono al coordinamento ed alla gestione delle attività progettuali, ciascuno in ragione dei propri ruoli e responsabilità e con il budget di progetto che verrà in atti determinato, i seguenti soggetti: la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Veneto Lavoro, l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona.

CONSIDERATO che la partecipazione in qualità di partner dell'ESU di Verona al progetto in argomento non comporta, pertanto, alcun onere a carico dell'Azienda, essendo tutti i costi derivanti dal progetto medesimo coperti dal finanziamento sopra indicato.

EVIDENZIATO che, con le modalità previste dalle previsioni progettuali, l'ESU di Verona concorre all'implementazione delle attività del citato progetto con la dotazione finanziaria di seguito specificata: € 282.500,00, di cui € 141.250,00 a valere sul contributo comunitario ed altrettanti a valere sul contributo nazionale:

- per i servizi strumentali, attraverso il trasferimento ad operatori del settore del modello di accoglienza e orientamento elaborato nell'ambito di CIVIS III;
- per il supporto alle fasi progettuali per il consolidamento delle reti territoriali;
- per l'aggiornamento e il mantenimento del portale web di progetto ed assistenza tecnica e supervisione generale.

CONSIDERATO che la formalizzazione della partecipazione dell'ESU di Verona al progetto in argomento e, conseguentemente, l'assunzione di ogni relativo impegno è subordinata all'adozione da parte dell'Azienda e degli altri soggetti partecipanti dei relativi provvedimenti a ciò idonei e necessari, ossia l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto:

1. dello schema di convenzione di sovvenzione tra il Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FEI e la Regione del Veneto/Soggetto proponente;
2. dello schema di convenzione di partenariato che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'ESU di Verona;
3. dell'autorizzazione all' ESU di Verona ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di tre unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 23 dell'8 ottobre 2014 avente ad oggetto "FEI – Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007/2013 – Programma annuale 2013. Azione 1. Progetto CIVIS IV Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri", che dispone di partecipare al progetto CIVIS IV Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, nell'ambito del FEI – Fondo Europeo per l'Integrazione di

Cittadini di Paesi Terzi 2007/2013 – annualità 2013. Azione 1 Reg/2013, conferendo mandato al Direttore alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti.

CONSIDERATO che è stata sottoscritta la convenzione di sovvenzione tra il Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FEI e la Regione del Veneto/Soggetto proponente.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1845 del 14 ottobre 2014 avente ad oggetto "Avvio del progetto "CIVIS IV – cittadinanza e integrazione in Veneto degli immigrati stranieri" a valere sull'azione 1 regolamento del fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi terzi (FEI) Programma annuale 2013. Approvazione schema di convenzione e partenariato. DGR n. 2243 del 6.11.2012."

CONSIDERATO che, con il sopra richiamato provvedimento, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l'ESU di Verona ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto rispettivamente di tre unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato.

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTO il Decreto protocollo n. 4727 del 24 luglio 2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Autorità Responsabile del FEI - Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007/2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 23 dell'8 ottobre 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1845 del 14 ottobre 2014.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. le considerazioni svolte in parte premessa costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1845 del 14 ottobre 2014 avente ad oggetto "Avvio del progetto "CIVIS IV – cittadinanza e integrazione in Veneto degli immigrati stranieri" a valere sull'azione 1 regolamento del fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi terzi (FEI) Programma annuale 2013. Approvazione schema di convenzione e partenariato. DGR n. 2243 del 6.11.2012";

3. di dare atto che con il sopra citato provvedimento la Giunta Regionale del Veneto ha assegnato all'ESU di Verona il budget di € 282.500,00 a copertura integrale delle attività progettuali conferite;
4. di dare atto che con il sopra citato provvedimento la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l'ESU di Verona ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto rispettivamente di tre unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato;
5. di dare atto che le spese per l'acquisizione delle tre unità di personale esterno, di cui al punto precedente, non sono assoggettate alle limitazioni previste dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile;
6. di dare atto che, in ragione del combinato disposto dell'art. 31, commi 10 e 11 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Legge di stabilità 2013) nonché dell'art. 6, comma 1 della Legge Regionale 12 gennaio 2009 n. 1, le spese progettuali non sono assoggettate alle disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto. di cui all'art. 49 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2;
7. di partecipare, in qualità di partner, al progetto "CIVIS IV – cittadinanza e integrazione in Veneto degli immigrati stranieri" a valere sull'azione 1 regolamento del fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi terzi (FEI) Programma annuale 2013;
8. di approvare lo schema di CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C.I.V.I.S. IV CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD. 106587). FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2013 - AZIONE 1 REG. CUP H19D13000150007 - **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti fra il soggetto proponente e i partner di progetto, procedendo altresì alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti;
9. di accertare, secondo le modalità di cui all'art. 38 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 l'entrata della somma di € 282.500,00, successivamente e condizionatamente all'avvenuta sottoscrizione della sopra richiamata convenzione;
10. di dare atto che gli impegni di spesa conseguenti alla sottoscrizione della sopra richiamata convenzione saranno assunti con successivi provvedimenti.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

ALLEGATO A) Decreto del Direttore n.251 del 29.10.2014

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C.I.V.I.S. IV CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD. 106587). FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2013 - AZIONE 1 REG. CUP H19D13000150007

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013;

E I PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in Venezia, Riva de Biasio S Croce 1299, Codice Fiscale 80015150271, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

E

L'ESU Verona Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Verona, Via dell'Artigliere 9, Codice Fiscale e P. I.V.A. 01527330235, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi

terzi (di seguito FEI) per il periodo 2007-2013 e delle Decisioni della Commissione 2008/457/CE e s.m.i., C(2011) 1289 e C(2007) 3926 ;

- b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";
- c) con Decreto prot. n. 240 del 15 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R. FEI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sull'Azione 1 Reg del Programma annuale 2013. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della Sezione Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con Veneto Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'ESU a.r.d.s.u. di Verona (di seguito Partner), ha aderito presentando il progetto "C.I.V.I.S. IV Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (COD. 106587)" (di seguito il Progetto);
- d) con Decreto prot. n. 241 del 15 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R. FEI), ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale a valere sull'Azione 1 Reg del Programma annuale 2013;
- e) con Decreto prot. n. 4727 del 27 luglio 2014 l'A.R. FEI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della Sezione Flussi Migratori;
- f) in data 17 settembre 2014 la Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FEI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;
- g) con Delibera n. ____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

I Partner concordano quanto segue:

- il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FEI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- i Partner sono responsabili dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FEI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FEI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FEI.

Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione definisce e regola i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, sono:

- Fase 1 “Corsi di integrazione linguistica e sociale”. Attività in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Realizzazione di percorsi di apprendimento dell’italiano L2 e, a seconda della utenza, moduli sperimentali di educazione alla cittadinanza attiva e moduli di formazione civica e di informazione, nonché, se necessario, percorsi brevi di alfabetizzazione iniziale;
- Fase 2 “Servizi mirati”: Attività in capo a Veneto Lavoro. Tali servizi completano ed integrano le azioni formative. Saranno realizzati in convenzione con le Conferenze dei Sindaci aderenti, con il compito di coinvolgere le reti locali e diffondere la conoscenza del progetto per migliorare la fruizione dei corsi da parte dei destinatari finali. Approfondimenti analitici sul fenomeno migratorio e le sue connessioni con il mercato del lavoro con un focus mirato sulla comunità cinese;
- Fase 3 “Azioni di supporto gestionale”. Attività in capo all’ESU a.r.d.s.u di Verona. Consolidamento delle reti territoriali interistituzionali con un’indagine approfondita volta a far emergere strumenti di policy, reti di governance e principi e stili di erogazione esistenti e un modello di qualità, già individuato con C.I.V.I.S. III, per il monitoraggio quali-quantitativo verrà alimentato e consolidato;
- Fase 4 “Servizi strumentali”. Le due attività prevalenti rispettivamente in capo a ESU a.r.d.s.u di Verona e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono: trasferimento in sessioni laboratoriali ad operatori del settore del modello di accoglienza e orientamento, frutto dell’analisi effettuata in seno a CIVIS III, ed adeguamento strumentazioni didattiche multimediali.

Tutti i Partner dovranno comunque concorrere al coordinamento ed alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015 e comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FEI in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FEI;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 1.506.539,25 di cui:

- FEI - quota comunitaria € 753.269,62
- FdR - quota nazionale € 753.269,63

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, € 49.174,00 di cui contributo comunitario € 24.587,00 e contributo nazionale € 24.587,00;

- Veneto Lavoro, € 358.972,10 di cui contributo comunitario € 179.486,05 e contributo nazionale €179.486,05;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, € 815.893,15, di cui contributo comunitario € 407.946,57 e contributo nazionale € 407.946,58;
- ESU Verona Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, € 282.500,00 di cui contributo comunitario € 141.250,00 e contributo nazionale € 141.250,00.

Il piano finanziario approvato dall'A.R. FEI può essere modificato nel numero massimo di tre volte e comunque non oltre il 15 giugno 2015. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FEI, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FEI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FEI, compatibilmente con le regole e la tempistica delle contabilità regionale.

Il Capofila potrà presentare all'A.R. FEI una domanda di rimborso intermedia sulla base della spesa rendicontata e presentata in occasione dell'*Interim Assessment*.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FEI al Capofila su presentazione del *Final Assessment*.

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FEI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FEI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FEI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FEI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte di uno dei Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FEI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi ritenuto responsabile per

eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FEI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi degli artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Nessun Partner può subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 8 "Affidamento di incarichi e contratti a terzi (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

I Partner, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FEI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FEI, per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.R. FEI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FEI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. FEI e agli altri Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art 15 "Protezione dei dati" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 16 "Regole di pubblicità" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche, integrazioni, accordi ulteriori.

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Il Partner che intenda modificare la presente Convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 22 Registrazione

Il Capofila e i Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 23 Clausola finale

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 23 articoli e di 5 copie originali e di accettarne i termini e le condizioni.

Luogo e data , _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Sezione Flussi Migratori

per Veneto Lavoro

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

per l'ESU Verona Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
